

F.I.U. N° 1

FOGLIO INFORMATIVO PER L'UTENZA

**RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA' LAVORATIVA
ESPRESSO DAL MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente, nominato dal Datore di Lavoro, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Questa comprende (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

In base a ciò che emerge dalla visita medica e da eventuali accertamenti diagnostici mirati ai rischi professionali, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (art. 41, comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Di tali giudizi, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore (art. 41 comma 6bis D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Sia il lavoratore, sia il datore di lavoro hanno diritto a presentare ricorso avverso il giudizio di idoneità formulato dal medico competente nell'ambito di una delle visite mediche suddette, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo (art. 41, comma 9 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il ricorso deve essere presentato al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL territorialmente competente sul luogo di lavoro, che, esaminati gli atti e dopo eventuali ulteriori accertamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio espresso dal medico competente.

Quanto sopra non riguarda gli esposti a radiazioni ionizzanti per i quali vige l'art. 95 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i..

MODALITA' ED ORARI

Ufficio Competente	<p>Se il luogo di lavoro si trova nei Municipi X (ex XIII), XI (ex XV), XII (ex XVI) o Comune di Fiumicino: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) Via Portuense n° 571 Ambulatorio di Medicina del Lavoro Responsabile del procedimento: Direttore</p>	
Documentazione da presentare	<p>- Domanda compilata e firmata (MOD. “Ricorso del lavoratore avverso il giudizio di idoneità lavorativa”, se il ricorrente è il lavoratore oppure MOD. “Ricorso del dat. di lavoro avverso il giudizio di idoneità lavorativa ” se il ricorrente è il Datore di Lavoro) - copia del giudizio di idoneità per il quale si intende presentare ricorso</p>	
Modalità di effettuazione	<p>Un Collegio Medico composto da medici del Servizio valuta il ricorso e, se esso risulta ammissibile, procede alla visita medica del lavoratore, alla richiesta di eventuali accertamenti integrativi ed all'acquisizione della documentazione sanitaria e lavorativa necessaria. Gli accertamenti integrativi sono a cura e spese del ricorrente. Il lavoratore, ove lo ritenga utile, può farsi assistere da un proprio medico di fiducia. Si precisa che, qualora il lavoratore sia assente dal servizio per malattia nel giorno della convocazione, la visita medica non potrà essere effettuata. Pertanto sarà cura del lavoratore dare tempestiva comunicazione dell'eventuale periodo di assenza per malattia e della data di rientro in servizio per procedere ad una nuova convocazione. L'esito del ricorso è comunicato mediante raccomandata A/R o posta certificata al lavoratore, al datore di lavoro ed al medico competente.</p>	
Modalità di Presentazione della pratica	<p>- via fax: 0656485112 - all'indirizzo PEC: spresal.roma@pec.aslroma3.it - per posta: alla ASL Roma 3 Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro via Portuense n° 571 – 00149 Roma; - consegna a mano presso la sede di via Portuense, 571 il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 o presso la sede di viale Repubbliche Marinare snc (adiacente al n. civico 118) Ostia il martedì dalle 9.00 alle 11.00</p>	
Informazioni	<p>Se il luogo di lavoro si trova nel Municipio X (ex XIII) o Comune di Fiumicino: - via fax: 0656483420 - e-mail: spresal.ostia@aslroma3.it - telefonicamente: 0656483441 - di persona presso la sede di viale Repubbliche Marinare snc (adiacente al n. civico 118) Ostia: su appuntamento</p>	<p>Se il luogo di lavoro si trova nei Municipi XI (ex XV) o XII (ex XVI): - via fax: 0656485112 - e-mail: spresal.roma@aslroma3.it - telefonicamente: 0656485109 - di persona presso la sede di via Portuense, 571: su appuntamento</p>
Tariffa	<p>La prestazione del Collegio Medico è gratuita.</p>	
Tempi	<p>30 gg. dall'acquisizione della documentazione richiesta dal Collegio Medico.</p>	